



# Regolamento dei costi

Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantonali

## Osservazione preliminare

Per ragioni di comprensibilità linguistica, tutte le denominazioni personali si riferiscono sempre a tutti i generi.

### 1. Base legale

<sup>1</sup> Il presente regolamento, unitamente al regolamento di previdenza e alle direttive d'investimento, costituisce la base legale per il rapporto di previdenza tra Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantonali (di seguito «fondazione») e lo stipulante della soluzione previdenziale (di seguito «stipulante»).

<sup>2</sup> Lo stipulante è tenuto a farsi carico delle spese amministrative della fondazione.

<sup>3</sup> Nel caso in cui gli emolumenti corrisposti dallo stipulante (si vedano i punti dal 2 al 6) non siano sufficienti per coprire le spese amministrative, la fondazione può prelevare un contributo ad hoc tramite la banca cantonale che provvede al versamento degli interessi. Tale contributo ammonta alla differenza tra gli emolumenti corrisposti dallo stipulante e le spese amministrative della fondazione. La banca cantonale che provvede al versamento degli interessi tiene conto di un eventuale contributo a proprio carico, nel momento in cui stabilisce il tasso di interesse garantito (art. 6 cpv. 3 del regolamento di previdenza). Nel caso in cui non sia del tutto possibile tenere conto del contributo in questione nel momento in cui stabilisce il tasso di interesse, la banca cantonale che provvede al versamento degli interessi si impegna nei confronti dello stipulante a coprire l'importo residuo delle spese amministrative.

<sup>4</sup> L'ammontare delle commissioni delle banche cantonali che provvedono al versamento degli interessi può variare. Le condizioni sono pubblicate sul sito web della fondazione [www.swisscanto-fzs.ch](http://www.swisscanto-fzs.ch) presso la rispettiva banca cantonale.

### 2. Commissione di gestione del conto

<sup>1</sup> Per quanto riguarda il risparmio in conto la fondazione addebita le seguenti commissioni fisse:

gestione del conto (all'anno) CHF 36.–

<sup>2</sup> In caso di entrata o di uscita dalla fondazione nel corso dell'anno, la commissione di gestione del conto viene addebitata pro rata temporis.

<sup>3</sup> I patrimoni fino a CHF 1000 non sono soggetti a una commissione di gestione del conto.

<sup>4</sup> La commissione di gestione del conto è dovuta al 31 dicembre o alla data di uscita dalla fondazione.

### 3. Commissione di chiusura

<sup>1</sup> Una commissione di chiusura è dovuta solo in caso di prelievo anticipato con versamento all'estero, in particolare in caso di espatrio definitivo dalla Svizzera o di versamento in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro in Svizzera come frontaliero.

Chiusura totale	CHF 200.–
(in caso di residenza all'estero)	
Chiusura parziale	CHF 100.–

<sup>2</sup> Viene addebitato un massimo di due chiusure parziali.

<sup>3</sup> La commissione di chiusura è dovuta alla data di uscita dalla fondazione.

### 4. Commissioni sui titoli

<sup>1</sup> Per quanto riguarda il risparmio in titoli, la fondazione offre gruppi d'investimento delle Swisscanto fondazioni d'investimento e fondi previdenziali di diverse banche cantonali che provvedono al versamento degli interessi.

<sup>2</sup> Per il risparmio in titoli, la fondazione riscuote commissioni per la gestione dei titoli di sua competenza, nonché per i servizi erogati dalle banche cantonali che provvedono al versamento degli interessi. Le commissioni sono calcolate in base al valore di mercato del capitale investito (valore in deposito). Il valore in deposito si determina in base al corso medio dei diritti d'opzione o delle quote applicato all'ultimo giorno lavorativo bancario di ogni mese. In caso di vendita infrannuale di tutti i diritti d'opzione o di tutte le quote, il valore in deposito si determina in base al prezzo di vendita effettivo.

<sup>3</sup> Per i gruppi d'investimento di Swisscanto Fondazione d'investimento, la commissione per la gestione dei titoli ammonta allo 0,15% del valore in deposito, mentre quella per i servizi erogati dalla banca cantonale che provvede al versamento degli interessi ammonta allo 0,45% del valore in deposito.

<sup>4</sup> Per i fondi previdenziali delle banche cantonali che provvedono al versamento degli interessi, la commissione per la gestione dei titoli ammonta allo 0,15% del valore in deposito. L'ammontare della commissione per i servizi erogati dalle banche cantonali che provvedono al versamento degli interessi è stabilito dalla rispettiva banca cantonale. Le banche cantonali che provvedono al versamento degli interessi e che offrono fondi previdenziali nonché l'ammontare della rispettiva commissione per i servizi erogati sono riportati sul sito web della fondazione [www.swisscanto-fzs.ch](http://www.swisscanto-fzs.ch) presso la rispettiva banca cantonale. A seconda del fondo previdenziale, la commissione per i servizi è riscossa tramite la fondazione oppure addebitata direttamente al patrimonio del fondo.

<sup>5</sup> Le commissioni per la gestione dei titoli e i servizi delle banche cantonali che provvedono al versamento degli interessi sono esigibili rispettivamente il 30 novembre o alla data di uscita dalla fondazione.

<sup>6</sup> In caso di vendita di tutti i diritti d'opzione o di tutte le quote, le commissioni sui titoli diventano esigibili pro rata il giorno della vendita. Tale commissione pro rata viene calcolata in base al numero di mesi trascorsi dall'ultimo pagamento della commissione, compreso l'intero mese in cui avviene la vendita.

## 5. Commissione per la promozione della proprietà d'abitazioni

<sup>1</sup> Per il trattamento delle richieste di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno in correlazione con la promozione della proprietà d'abitazioni, in aggiunta alle eventuali spese amministrative (tasse di registro fondiario o simili), la fondazione addebita spese di gestione pari a CHF 400.–.

<sup>2</sup> La commissione è dovuta al momento del pagamento anticipato o della realizzazione del pegno.

## 6. Spese straordinarie

<sup>1</sup> La fondazione addebita per i servizi straordinari elencati qui di seguito le seguenti commissioni:

ricerca di indirizzi	CHF 50.–
atti e estratti nel corso dell'anno	CHF 50.–

<sup>2</sup> La fondazione può addebitare allo stipulante una commissione per spese straordinarie aggiuntive, previo preavviso e in base all'onere. In questo caso, i costi ammontano almeno a CHF 200.–.

## 7. Addebito delle commissioni

<sup>1</sup> Tutte le commissioni sono addebitate sul conto di libero passaggio dello stipulante.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda il risparmio in titoli, la fondazione è inoltre autorizzata a vendere i diritti d'opzione o le quote al fine di mettere a disposizione la liquidità necessaria. La fondazione stabilisce in tal caso il momento della vendita dei diritti d'opzione o delle quote. Qualora lo stipulante abbia investito in più gruppi d'investimento o fondi previdenziali, la vendita dei diritti d'opzione o delle quote avviene proporzionalmente sulla base del valore di vendita.

<sup>3</sup> Se il saldo del conto di libero passaggio non è sufficiente a coprire le commissioni dovute, viene utilizzato il saldo residuo e il conto viene chiuso.

## 8. Imposta sul valore aggiunto

Le commissioni non sono soggette all'IVA.

## 9. Assunzione Commissione di gestione del conto

<sup>1</sup> La banca cantonale che provvede al versamento degli interessi può farsi carico, in tutto o in parte, della commissione di gestione del conto (conformemente al punto 2) per lo stipulante, i cui averi di previdenza sono remunerati presso di essa. Essa fissa l'eventuale assunzione della commissione di gestione a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno.

<sup>2</sup> La Fondazione non detrae dal conto (di previdenza) dello stipulante la quota della commissione di gestione del conto, nella misura in cui essa si fa carico della banca cantonale che provvede al versamento degli interessi.

<sup>3</sup> Le informazioni relative all'eventuale assunzione delle commissioni da parte della banca cantonale che provvede al versamento degli interessi sono pubblicate sul sito web della Fondazione [www.swisscanto-fzs.ch](http://www.swisscanto-fzs.ch) presso la rispettiva banca cantonale.

## 10. Modifica del regolamento

Il Consiglio di fondazione può decidere in qualsiasi momento di modificare il presente regolamento. Le modifiche saranno portate all'attenzione dello stipulante nella forma appropriata.

## 11. Entrata in vigore

Tale regolamento dei costi entra in vigore il 1º gennaio 2026.

Basilea, novembre 2025

Il Consiglio di fondazione